

### **I presupposti per la concessione del perdono giudiziale al minore delinquente**

Tribunale per i Minorenni di Bologna, sentenza del 15 gennaio 2009, n. 2; Pres. Dr. M. Millo.

Perdono giudiziale - Concedibilità - Comportamento del minore - Valutazione - Futuri reati - Astensione.

(C.p. art. 628 - C.p. art. 169 - r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404)

Sussistono gli estremi per la concessione del perdono giudiziale in favore del minore che, sebbene si renda colpevole di un comportamento grave e certamente preoccupabile (imputato nella specie di concorso nel reato di tentata rapina), non sia incorso durante tutto l'arco della sua minore età in altre condotte antisociali ed abbia tenuto sin dal giorno dell'arresto per il reato per il quale si procede, un comportamento esemplare, in tal senso osservando tutti i limiti e le prescrizioni ad esso imposti, nonché manifestando concreto impegno per il lavoro svolto. Nella specie, invero, la circostanza che il giovane sia fortemente impegnato in una seria e costruttiva attività lavorativa, tecnicamente qualificata e durevole da anni con ottimi risultati, induce a ritenere che egli si asterrà per il futuro dalla commissione di altri reati, dal che la concessione del perdono giudiziale.

#### **Il fatto**

In data 25 agosto 2008 l'imputato, al momento dei fatti minore di età (diciassette anni e mezzo), sottraeva, in concorso con altro soggetto maggiorenne nei cui confronti si è poi proceduto separatamente, una bicicletta all'avente diritto. A fronte delle rimostranze avanzate da quest'ultimo, l'imputato, per consolidare il proprio illecito impossessamento, minacciava di accoltellarlo (senza peraltro mai esibire un coltello od altra arma).

Arrestato in flagranza, era tratto a giudizio direttissimo con l'accusa di rapina impropria (art. 628, commi 2 e 3, n. 1, ultima parte c.p.) all'udienza dell'11 settembre 2009, alla quale chiedeva ed otteneva l'ammissione al giudizio abbreviato.

Il Tribunale disponeva un rinvio all'udienza del 9 gennaio 2009

per dare all'imputato la possibilità di presentare richiesta di messa alla prova *ex art.* 28 d.P.R. n. 448 del 1988, che però non veniva concretamente avanzata, per cui il Tribunale, con la sentenza in commento, applicava il c.d. istituto del perdono giudiziale di cui agli artt. 169 c.p. e 19 r.d.l. n. 1404 del 1934.

### **I motivi della decisione**

La pronunzia ricostruisce innanzitutto il fatto nelle sue dinamiche concrete, quali risultanti dalla deposizione della persona offesa, nonché dalla stessa confessione resa dall'imputato. In specie, risulta pacifico che ad essersi impossessato della bicicletta è stato proprio l'imputato, il quale ha altresì ammesso di aver minacciato la persona offesa, anche se ha giustificato tale gesto adducendo un (improbabile) timore di esserne a sua volta aggredito.

Venendo agli aspetti di diritto, un primo punto toccato dalla pronunzia e che va evidenziato riguarda la consumazione del reato di rapina c.d. impropria e non — come si potrebbe pensare avendo riguardo unicamente alla condotta di sottrazione — di furto: l'aver, subito dopo l'avvenuta sottrazione, utilizzato minacce al fine di assicurarsi il possesso della cosa sottratta, infatti, integra la più grave fattispecie di reato di cui all'art. 628, comma 2 c.p.

Per quanto qui più di interesse, il Tribunale ritiene di concedere all'imputato il perdono giudiziale *ex artt.* 169 c.p. e 19 r.d.l. n. 1404 del 1934, tenuto debito conto di una serie di puntuali circostanze di fatto: egli lavora con regolarità ed affidabilità già da vari anni; in precedenza ha sempre tenuto un comportamento socialmente corretto; quello per cui vi è stato processo è quindi stato il primo episodio antisociale in concreto registrato (per una precedente denuncia a suo carico il P.M. ha chiesto l'archiviazione per infondatezza); anche *post factum* egli ha sempre osservato tutte le prescrizioni impostegli (è stato infatti destinatario della misura cautelare della permanenza in casa *ex art.* 21 d.P.R. n. 448 del 1988) e si è distinto per un rinnovato impegno nel proprio lavoro.

Quanto sopra consente al Tribunale la formulazione della prognosi che l'imputato si asterrà dalla futura commissione di ulteriori reati; ciò, unitamente al fatto che la pena in concreto irrogabile non supera i limiti di legge (due anni: art. 169 c.p.), per effetto della ritenuta prevalenza delle attenuanti (minore età, art. 98 c.p., e tenuità del dan-

no, art. 62, n. 4 c.p.) sull'aggravante contestata (minaccia commessa da più persone, art. 628, comma 3, n. 1, ultima parte c.p.), oltre alla diminuyente per il rito scelto, consente di pronunciare il perdono giudiziale.

### **La posizione della giurisprudenza**

L'attenta valutazione compiuta dal Tribunale nella sentenza qui in commento è avallata dalla giurisprudenza di legittimità che, anche di recente, ha stigmatizzato la concessione del perdono basata su motivazioni di stile o stereotipate, basate ad es. sul mero dato della incensuratezza: *«è erronea la decisione del giudice minorile che, nel concedere il perdono giudiziale, abbia fondato la prognosi di futuro buon comportamento, e cioè la ragionevole presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati (che è l'elemento strutturale dell'istituto), sul solo dato di incensuratezza dell'imputato, giacché l'assenza di precedenti penali è solo uno dei ben più numerosi parametri, oggettivi e soggettivi, indicati nell'art. 133 c.p. ai fini della formulazione del giudizio prognostico (art. 169, comma 1, c.p.). In proposito, se è pur vero che il giudice, per formulare tale giudizio, può basarsi anche su uno solo di tali plurimi elementi, egli, in tal caso, deve dare conto di siffatta scelta discrezionale ed esprimere puntuale motivazione concernente le ragioni per cui un solo dato (ad esempio, l'incensuratezza) prevalga in modo determinante sugli altri (ad esempio, la gravità dei fatti o le modalità della condotta). Ciò che è ancora più pregnante nel giudizio minorile, avente a oggetto personalità in formazione, nel quale, dunque, di necessità devono entrare in valutazione non solo il dato dell'incensuratezza (di per sé riferito al passato), ma ulteriori e più rilevanti elementi rivelatori della personalità del minore e integratori, eventualmente, di una positiva prognosi, quali (quantomeno) le circostanze e le modalità dell'azione, l'intensità del dolo, la condotta di vita anche susseguente al reato, le condizioni familiari e sociali.»* (Cass. pen., sez. I, 30 ottobre 2008, n. 45080, in *Guida dir.*, 2009, 5, 88).

### **Osservazioni conclusive**

In sede di osservazioni conclusive, merita ricordare che al minore che delinque, quale "persona in formazione", la pena classica, a maggior ragione detentiva, viene applicata solo in via residuale e nei

casi più gravi.

Il giudice minorile, infatti, ha a sua disposizione un ventaglio di strumenti — ignoti nel processo a carico dei maggiorenni — volti appunto ad esaltare sin da subito e quanto più possibile la funzione rieducativa e ad evitare al minore non solo il circuito carcerario ma la stessa sottoposizione a processo. Tra questi si ricordano, almeno, la sospensione al processo con messa alla prova (artt. 28 e 29 d.P.R. n. 448 del 1988), l'improcedibilità per irrilevanza del fatto (art. 27 d.P.R. cit.), nonché il perdono giudiziale, di cui s'è detto sino ad ora.

Traccia molto bene le rispettive linee di demarcazione tra i diversi istituti Cass. pen., sez. V, 7 aprile 1997, n. 1600, Porru, in *Giust. pen.*, 1998, III, 433, secondo cui «*a norma degli artt. 28 e 29 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, la sospensione del processo è finalizzata all'estinzione del reato, che viene dichiarata soltanto a seguito dell'esito positivo del periodo di prova, al quale deve essere sottoposto il minore, valutato sulla base del comportamento da lui tenuto e dell'evoluzione della sua personalità. La "ratio" della norma va individuata nell'esigenza di dare al giudice il potere di valutare in concreto la possibilità di rieducazione e inserimento del minore nella vita sociale, con una misura innovativa che ha valore aggiunto rispetto sia al perdono giudiziale sia all'improcedibilità per irrilevanza del fatto, e con l'attribuzione di una discrezionalità molto ampia, non circoscritta nei limiti di cui all'art. 169 c.p. e dell'art. 27 cit. d.P.R. Il beneficio prescinde, infatti, dai precedenti penali e giudiziari, ostativi all'applicazione del perdono giudiziale, e dalla tenuità del reato e dall'occasionalità del comportamento delittuoso, che sono richieste, invece, per la pronuncia d'improcedibilità per irrilevanza del fatto, postulando soltanto una prognosi di positiva evoluzione della personalità del soggetto*».

Non vi è chi non veda, allora, che una misura come la sospensione con messa alla prova è quella che, in concreto, persegue con la maggior intensità la rieducazione ed il reinserimento del minore nella vita sociale (anche attraverso il contatto con gli appositi servizi e le idonee prescrizioni giudiziali in tema di risarcimento o di conciliazione con la vittima), mentre viceversa il perdono giudiziale, concesso ad es. sulla base del mero dato della incensuratezza, in assenza di ulteriori elementi, può comportare il rischio di ingiustificati clemenzialismi.

Nel caso di specie, il Tribunale aveva inizialmente concesso all'imputato un termine per elaborare un progetto volto alla richiesta di una sospensione con messa alla prova, ma si è poi deciso, forse anche per l'inattività dell'imputato stesso, per il più radicale "colpo di spugna" consistente nel perdono giudiziale.

Se il comportamento in sé può sembrare in astratto contraddittorio, può per contro osservarsi che, in concreto, il fatto che la vittima fosse rientrata in possesso del bene sottratto e il fatto che l'imputato potesse vantare un ottimo inserimento sociale e lavorativo — prima e dopo i fatti — hanno probabilmente suggerito al Tribunale di non onerare quest'ultimo di una misura che sarebbe stata inutilmente e "forzosamente" rieducativa.

*Stefano Marcolini*

Avvocato, Professore Aggregato in Diritto Processuale Penale - Università dell'Insubria